

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno mercoledì 21 **del mese di** dicembre
dell' anno 2016 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Costi Palma	Assessore
7) Donini Raffaele	Assessore
8) Gazzolo Paola	Assessore
9) Mezzetti Massimo	Assessore
10) Petitti Emma	Assessore
11) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Costi Palma

Oggetto: DEFINIZIONE DEL RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE ISTRUTTORIE RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE E AI DEPOSITI DEI PROGETTI STRUTTURALI, AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. N. 19 DEL 2008 "NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO"

Cod.documento GPG/2016/2398

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/2398

**-----
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Premesso che l'art. 20 della L.R. n. 19 del 2008 prevede la corresponsione, da parte dei soggetti che richiedono il rilascio dell'autorizzazione sismica o che depositano il progetto esecutivo riguardante le strutture (di seguito denominato progetto strutturale), di un rimborso forfettario delle spese sostenute dalla struttura competente per lo svolgimento delle attività istruttorie;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1126 del 27 luglio 2011 "Definizione del rimborso forfettario per le spese istruttorie relative alle autorizzazioni sismiche e ai depositi dei progetti strutturali, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 19 del 2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico"", emanata al fine di regolamentare il rimborso forfettario per le spese istruttorie.

Rilevato che la Giunta Regionale, nell'ambito della generale funzione di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 4 della L.R. n. 19 del 2008, è chiamata a svolgere un'attività di monitoraggio dell'attuazione della L.R. n. 19 del 2008 e dell'applicazione degli atti di indirizzo attuativi della stessa, in coordinamento con gli enti locali e con le categorie economiche e professionali della Regione, come rappresentati presso il Comitato Regionale per la Riduzione del Rischio Sismico (CRERRS) di cui all'art. 4, comma 3, della suddetta legge regionale;

Considerato che la Giunta Regionale, nell'attuare l'attività di monitoraggio della L.R. n. 19 del 2008, ha ritenuto opportuno assicurare il più ampio coinvolgimento degli operatori pubblici e privati che svolgono compiti e attività disciplinati dalla L.R. n. 19, prevedendo la partecipazione ai lavori dei seguenti soggetti:

- i componenti del Comitato Regionale per la Riduzione del Rischio Sismico (CRERRS), ed in particolare i rappresentanti di: Ance E.-R., Confindustria E.-R., Tavolo Regionale dell'Imprenditoria, Comuni e Province, Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri (di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini), Federazione degli Ordini degli Architetti, Comitato Regionale dei Geometri, Ordine dei Geologi dell'E.-R.;
- i rappresentanti delle Strutture tecniche competenti in materia sismica;
- i rappresentanti di Anci, Lega delle autonomie, Upi e Uncem e degli Ordini degli Ingegneri di Piacenza, e Ravenna;
- i rappresentanti delle associazioni professionali e degli enti culturali che ne hanno fatto richiesta.

Constatato che durante l'attività di monitoraggio è emersa la necessità di integrare le tipologie di atti soggetti al rimborso forfettario per le spese istruttorie e all'aggiornamento della procedura di restituzione del rimborso nel caso di versamenti erroneamente effettuati a favore della Regione;

Ritenuto necessario sottolineare che:

- la presente deliberazione aggiorna l'Allegato I della DGR n. 1126/2011 relativa al rimborso forfettario, ed in particolare integra gli atti per i quali è richiesto il rimborso forfettario in relazione al tipo di procedimento previsto dalla legge regionale (autorizzazione o deposito) e aggiorna le modalità di restituzione del rimborso erroneamente versato alla Regione ;
- conseguentemente l'Allegato I della DGR n. 1126/2011, compreso il Modulo - Richiesta rimborso è abrogato dalla data di pubblicazione del presente atto sul BUR, fermo restando il regime transitorio di seguito indicato;
- le previsioni del presente atto di indirizzo si applicano per i procedimenti avviati in data successiva alla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, e che, di conseguenza, il presente atto di indirizzo non trova applicazione per i procedimenti in corso alla medesima data, per i quali:
 - a) sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture presso lo Sportello unico per l'edilizia;
 - b) sia stata presentata domanda per il rilascio dell'autorizzazione sismica, nei casi in cui la stessa sia prescritta dalla normativa previgente;

Acquisito il parere della Commissione Assembleare competente, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L. R. n. 19 del 2008, nella seduta del 15 dicembre 2016;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla "Difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna", Paola Gazzolo

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A "Importi del rimborso forfettario per le spese istruttorie e modalità di versamento delle stesse" e il Modulo - Richiesta rimborso, parte integrante del presente atto;
2. di abrogare l'Allegato I della DGR n. 1126/2011, compreso il Modulo - Richiesta rimborso, dalla data di pubblicazione del presente atto sul BUR, fermo restando il regime transitorio indicato al successivo punto 3. del presente deliberato;
3. di stabilire che:

- le previsioni del presente atto di indirizzo si applicano per i procedimenti avviati in data successiva alla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, e che, di conseguenza, il presente atto di indirizzo non trova applicazione per i procedimenti in corso alla medesima data, per i quali:
 - a) sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture presso lo Sportello unico per l'edilizia;
 - b) sia stata presentata domanda per il rilascio dell'autorizzazione sismica, nei casi in cui la stessa sia prescritta dalla normativa previgente;
- 4. di stabilire la prosecuzione dell'attività di monitoraggio sulla applicazione del presente atto, in coordinamento con gli enti locali e con le categorie economiche e professionali della Regione, rappresentate nell'ambito del CReRRS, anche ai fini di una ulteriore precisazione dei suoi contenuti;
- 5. di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IMPORTI DEL RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE ISTRUTTORIE E MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE STESSE.

L'ammontare delle somme dovute, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 19 del 2008, a titolo di rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie è individuato nella seguente Tabella, con riferimento alle tipologie di intervento ivi precisate e distinguendosi tra pratiche di richiesta di autorizzazione sismica e di deposito dei progetti:

Autorizzazioni (art. 11)		Depositi (art. 13)	
Tipo di intervento	Importo in euro	Tipo di intervento	Importo in euro
- Nuova costruzione; - Interventi di adeguamento con ampliamento; - Interventi di adeguamento con sopraelevazione ¹	480	- Nuova costruzione; - Interventi di adeguamento con ampliamento	150
- Altri interventi di adeguamento; - Interventi di miglioramento, - Interventi di riparazione o intervento locale	360	- Altri interventi di adeguamento (¹); - Interventi di miglioramento; - Interventi di riparazione o intervento locale	100
Varianti sostanziali a progetti autorizzati	180	Varianti sostanziali a progetti depositati	50
Rinnovo titolo abilitativo sismico in forma semplificata ²	100	Rinnovo titolo abilitativo sismico in forma semplificata ²	50

¹ Si ricorda che gli interventi di sopraelevazione richiedono necessariamente, anche nei Comuni a bassa sismicità (zona 3 e 4) l'autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera d), della L.R. n. 19 del 2008.

² Circolare PG 582052 del 19.08.2016 "Validità autorizzazione sismica e denuncia deposito": Per completare i lavori oltre il termine di scadenza del titolo abilitativo sismico di 5 anni (art.11, comma 5 della L.R. n.19 del 2008) qualora non siano intervenute varianti sostanziali né innovazioni normative, si ritiene sufficiente che entro il termine di validità del titolo abilitativo sismico precedente, venga presentata l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione sismica ovvero la denuncia di deposito, in forma semplificata.

Ai fini dell'applicazione della presente tabella nell'intervento principale si intendono compresi:

- modesti interventi locali funzionalmente connessi all'intervento principale;
- eventuali pertinenze, come definite nell'allegato A alla deliberazione assembleare n.279 del 2010 (*"Opera edilizia di modeste dimensioni all'interno del lotto, legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale rispetto alla costruzione principale. La pertinenza consiste in un servizio od ornamento dell'edificio principale già completo ed utile di per sé"*), che non comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale e rientrino nei limiti dimensionali definiti per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (D.G.R. n. 687 del 2011);
- interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (D.G.R. n. 687 del 2011);

Il rimborso non è dovuto per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici anche nel caso in cui siano attuati autonomamente, e per le varianti non sostanziali.

Il rimborso è dovuto anche per gli interventi che costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, se soggetti ad autorizzazione sismica o al deposito del progetto.

Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US)³ differenti tra loro è dovuta la corresponsione del rimborso forfettario per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche. Viceversa, in presenza di una pluralità di strutture tra loro identiche, il rimborso è dovuto per una sola volta.

Le modalità di versamento del rimborso forfettario sono le seguenti:

- ☐ La richiesta di autorizzazione sismica ed il deposito del progetto strutturale sono accompagnati dalla ricevuta in originale dell'avvenuto versamento del rimborso forfettario.
- ☐ L'avvenuto versamento del rimborso forfettario è accertato nell'ambito della verifica di completezza e regolarità della documentazione di cui all'art. 12, comma 3, e all'art. 13, comma 3, della L.R. n. 19 del 2008.
- ☐ Ad esito dell'istruttoria, la struttura tecnica competente verifica la corrispondenza tra l'intervento prospettato e l'importo del rimborso stabilito, comprensivo dell'eventuale maggiorazione dovuta, richiedendo ove necessario la regolarizzazione o l'integrazione del pagamento.

³ Intendendo per US una costruzione avente continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi.

Nei casi in cui le funzioni in materia sismica siano svolte dalle strutture tecniche regionali, il versamento del rimborso è effettuato sul conto corrente postale n. 367409, codice IBAN IT18C07601024000000000367409, intestato a Regione Emilia-Romagna Presidente Giunta regionale e deve riportare la causale "*L.R. n. 19 del 2008 - Rimborso forfettario per istruttoria della progettazione strutturale*" oltre alle indicazioni necessarie ad individuare inequivocabilmente la pratica cui si riferisce il versamento stesso.

Nel caso in cui il rimborso delle spese istruttorie venga erroneamente versato alla Regione Emilia-Romagna, ovvero l'importo versato sia superiore a quello dovuto, è possibile chiederne la restituzione facendo richiesta alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli , utilizzando esclusivamente l'apposito modulo "*Richiesta di rimborso delle spese per l'istruttoria della progettazione strutturale*" di seguito allegato.

Con riferimento alle istanze di autorizzazione riguardanti interventi da realizzare in zona a bassa sismicità, qualora la Struttura competente in materia sismica, una volta effettuata l'istruttoria, valuti che per la stessa pratica non era necessaria l'autorizzazione preventiva, il progetto esecutivo riguardante le strutture verrà considerato a deposito e facente parte del campione da controllare, ed il rimborso è dovuto per la differenza tra le due fattispecie.

Al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli
Regione Emilia-Romagna
viale della Fiera, 8
40127 Bologna

Richiesta di rimborso delle spese per l'istruttoria della progettazione strutturale

(ai sensi dell'art.20 della L.R. n. 19/2008)

Con riferimento alla pratica sismica n° _____, prot. Gen. _____,
in data _____, Comune di _____

Il/La sottoscritto/a COGNOME _____ NOME _____

C.F. _____

RESIDENTE A _____ PROV. _____

INDIRIZZO _____ n° _____ CAP _____

Recapito telefonico _____ recapito e-mail _____

nella sua qualità di _____

con riferimento alla pratica sismica in oggetto specificata, relativa a lavori di

intestata a _____

(compilare se l'intestatario della pratica sismica è persona diversa dal richiedente)

RESIDENTE A _____ PROV. _____

INDIRIZZO _____ n° _____ CAP _____

Recapito telefonico _____ recapito e-mail _____

da effettuarsi/effettuati in Comune di _____, località

via/piazza _____ n° _____ Int _____ CAP _____

chiede

il rimborso delle spese istruttorie per l'importo di euro _____

effettuato da _____, erroneamente versate sul c/c postale n.367409

(intestato alla Regione Emilia Romagna - Presidente Giunta regionale), oppure

_____ ,

in quanto: l'importo è dovuto ad altra Struttura tecnica territorialmente competente in materia sismica;

l'importo di cui si chiede il rimborso eccede la cifra dovuta per l'istruttoria della pratica;

* Barrare la casella corrispondente al caso

MODALITA' DI RIMBORSO: se non specificato o con coordinate bancarie incomplete o errate il pagamento verrà effettuato con assegno circolare; l'assegno circolare non può essere emesso a favore di Società; il conto corrente deve essere intestato o cointestato al beneficiario.

altro

La suddetta somma dovrà essere versata con*:

ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE

BONIFICO BANCARIO

sul c/c intestato al soggetto sopraindicato che ha effettuato il versamento

—

BANCA _____

FILIALE _____

PAESE	Cin eur	CIN	ABI	CAB	CONTO CORRENTE

Si allegano alla presente*:

1. bollettino in originale del versamento di rimborso forfettario effettuato se questo è stato versato sul c/c postale,
 dati relativi al versamento se questo è stato effettuato con bonifico bancario;

2. nulla osta al rimborso del Responsabile della Struttura tecnica territorialmente competente in materia sismica (nel caso di richiesta di autorizzazione sismica),
 nulla osta al rimborso del SUE / SUAP del Comune presso il quale è stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture (in caso di deposito del progetto).

_____ li _____

_____ (firma)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/2398

data 05/12/2016

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

omissis

L'assessore Segretario: Costi Palma

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza